

# **COMUNE DI LEGNARO**

**Provincia di Padova**

---

## **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE E USO DELLO STEMMA**

approvato con atto di C.C. n. 03 del 11/02/2021

*in vigore dal 13/03/2021*

# COMUNE DI LEGNARO

## REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE E USO DELLO STEMMA

*(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 11/02/2021 )*

### INDICE

<a href="#">Articolo 1 – Oggetto.....</a>	<a href="#">3</a>
<a href="#">Articolo 2 – Iniziative patrocinate.....</a>	<a href="#">3</a>
<a href="#">Articolo 3 – Destinatari.....</a>	<a href="#">4</a>
<a href="#">Articolo 4 – Richiesta e rilascio del patrocinio.....</a>	<a href="#">5</a>
<a href="#">Articolo 5 – Revoca del patrocinio.....</a>	<a href="#">6</a>
<a href="#">Articolo 6 – Utilizzo dello stemma comunale, benefici ed agevolazioni.....</a>	<a href="#">6</a>
<a href="#">Articolo 7 – Oneri e pubblicizzazione per l’uso del patrocinio.....</a>	<a href="#">6</a>
<a href="#">Articolo 8 – Responsabilità.....</a>	<a href="#">7</a>
<a href="#">Articolo 9 – Marchi.....</a>	<a href="#">7</a>
<a href="#">Articolo 10 – Entrata in vigore.....</a>	<a href="#">7</a>

## **Articolo 1 – Oggetto**

1. Il Comune di Legnaro favorisce l’iniziativa di Gruppi, Associazioni, Enti, Soggetti pubblici o privati, per lo svolgimento di attività di particolare rilevanza che siano rivolte all’intera comunità e a promozione del territorio. Per il raggiungimento di tale scopo il Comune si avvale, tra gli altri, dell’istituto del patrocinio, disciplinato dal presente regolamento, unitamente agli altri atti del Comune di Legnaro nei quali il presente documento è richiamato.
2. Il patrocinio può essere concesso anche ad iniziative realizzate fuori dal territorio comunale, purché finalizzate a promuovere il territorio e la sua comunità.
3. Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune delle iniziative promosse da Enti, Associazioni, organizzazioni pubbliche e private, di particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale ed economico, storico e artistico, le quali dovranno essere pubblicizzate con l’indicazione “Con il patrocinio del Comune di Legnaro”.
4. Il patrocinio può essere non oneroso o oneroso:
  - il patrocinio è non oneroso se si intende riferito solamente all'utilizzo dello stemma riportante la dicitura di cui al precedente comma 3. La concessione del patrocinio non oneroso non comporta ulteriore coinvolgimento del Comune in termini organizzativi e finanziari;
  - il patrocinio si intende oneroso quando, oltre all'utilizzo dello stemma, vengono richiesti e concessi benefici, agevolazioni, prestazioni, riduzioni tariffarie, collaborazioni dirette di vario genere, ecc. che possono comportare per il Comune un onere o un mancato introito, di qualsivoglia natura, genere o consistenza, i quali saranno soggetti alla specifica disciplina in materia.

## **Articolo 2 – Iniziative patrocinate**

1. Il Comune può intervenire con la concessione del patrocinio a soggetti terzi pubblici e privati, come indicati al successivo art. 3, per iniziative e proposte ricadenti nei seguenti ambiti:
  - a) la promozione della cultura e delle attività culturali in genere, dei beni artistici e tradizionali;
  - b) la promozione dei principi e dei valori della Costituzione, diffusione della dimensione universale della cittadinanza, la cultura della pace, i valori della solidarietà sociale;
  - c) la promozione della socialità, soprattutto per le fasce fragili della popolazione;
  - d) la promozione della pratica dello sport e dell’attività motoria, del benessere psico-fisico in generale;
  - e) la promozione della tutela ambientale, della sostenibilità ambientale e di tutti i temi afferenti al rispetto dell’ambiente e della sostenibilità;
  - f) lo sviluppo delle libere forme associative e di attività ricreative del tempo libero;
  - g) la promozione delle attività volontaristiche in campo sociale, sportivo, culturale, ricreativo, di promozione territoriale, etc.;
  - h) la cooperazione e la solidarietà nazionale ed internazionale e la promozione delle attività sociali;
  - i) la promozione del territorio, del tessuto produttivo locale e delle proprie peculiarità e specialità, anche commerciali;
  - j) il sostegno diretto e indiretto di associazioni ed enti come all’articolo 3, che svolgono e/o promuovono attività descritte ai punti precedenti del presente articolo.
2. Le iniziative per le quali si concede il patrocinio devono essere svolte:

- a) nell'ambito del territorio comunale;
  - b) al di fuori del territorio comunale, purché presentino contenuti direttamente legati al Comune e/o alla comunità di Legnaro, e rivestano caratteristiche di particolare rilievo nel campo/settore in cui si svolge, ovvero per attività di promozione del territorio.
3. Sono escluse dalla concessione del patrocinio le iniziative:
- a) contrarie ai valori e principi costituzionali e dell'ordinamento giuridico italiano e delle Organizzazioni internazionali alle quali l'Italia aderisce;
  - b) di carattere politico e sindacale, comprese quelle con finalità propagandistiche;
  - c) contrastanti e non coerenti con le finalità istituzionali, i principi sanciti dallo Statuto e dai regolamenti vigenti del Comune di Legnaro;
  - d) organizzate a puro scopo commerciale per la vendita o la promozione di beni o servizi se non di specifico interesse dell'Ente stesso.
4. Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, dovranno essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
5. Le tipologie di iniziative per le quali può essere concesso il patrocinio si concretizzano, di norma, in:
- a) eventi pubblici quali ad esempio manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, congressi, incontri e iniziative sportive;
  - b) pubblicazioni a stampa (quali ad esempio libri, manuali, guide, opuscoli, a carattere occasionale) e prodotti multimediali e telematici, ad esclusione di qualsiasi materiale di natura commerciale destinato alla distribuzione, vendita o commercializzazione anche se non direttamente dal proponente;
  - c) corsi, seminari, workshop e altre iniziative similari, con carattere divulgativo ed esplicite finalità socio-culturali, ad esclusione, di norma, di corsi seminari, workshop e altre iniziative similari che hanno contenuto professionale o sono finalizzate all'aggiornamento o formazione professionale che non rientrano nella programmazione comunale in materia di formazione professionale.
6. Saranno sottoposte a specifica valutazione, anche in deroga alle condizioni suelencate, le iniziative nelle quali i proventi ottenuti dalla vendita sono destinati a scopi benefici o culturali o di promozione dell'Ente.

### **Articolo 3 – Destinatari**

1. Sono destinatari della concessione del patrocinio, le iniziative proposte da:
  - a) i soggetti iscritti all'Albo Comunale delle Associazioni;
  - b) le persone fisiche, anche non residenti, per le quali sussistono le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
  - c) gli enti privati, siano o no persone giuridiche, che operano senza fini di lucro, ivi comprese le cooperative, i collettivi, le associazioni ed i gruppi anche di volontariato sociale, le associazioni sportive, le fondazioni, i comitati organizzati, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della collettività e del territorio senza scopo di lucro, anche non iscritte all'albo delle associazioni;

- d) gli enti pubblici e di promozione, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione e del territorio;
  - e) associazioni non riconosciute, comitati e persone fisiche, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio dei cittadini e del territorio.
2. La concessione del patrocinio può essere disposta anche a favore di soggetti di diritto privato che operano a scopo di lucro esclusivamente per la realizzazione di iniziative non lucrative che perseguono fini di pubblico interesse a favore della Comunità, nell'ambito delle aree di intervento di cui all'art. 2, rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali ed economici.
  3. Nell'ambito dei soggetti beneficiari sono esclusi i movimenti e i partiti politici, e le attività di diretta propaganda politica ovvero di carattere politico promosse da partiti o movimenti politici.

#### **Articolo 4 – Richiesta e rilascio del patrocinio**

5. Le richieste di patrocinio devono uniformarsi ai progetti e ai programmi formulati dall'Amministrazione comunale nella sua attività programmatoria o comunque con essa non divergente.
6. Le istanze per ottenere la concessione del patrocinio del Comune a favore di iniziative, attività o manifestazioni di cui all'articolo 2 devono essere indirizzate al Sindaco ovvero all'Assessore competente per materia.
7. Per ottenere il patrocinio il richiedente deve inoltrare al Comune di Legnaro, secondo le modalità indicate sull'apposita sezione del sito web istituzionale, istanza scritta:
  - per istanze finalizzate ad ottenere il patrocinio non oneroso almeno 20 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione o iniziativa. Il Sindaco o l'Assessore competente per materia, entro il termine di 10 giorni dalla data dell'iniziativa esamina la richiesta e dispone in merito;
  - per istanze finalizzate ad ottenere il patrocinio oneroso l'istanza deve essere presentata almeno 45 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione o iniziativa. La Giunta comunale, entro il termine di 30 giorni dalla data dell'iniziativa esamina la richiesta e dispone in merito.
4. In entrambi i casi è facoltà dell'Amministrazione prendere in esame istanze, pervenute dopo tale termine.
5. L'istanza deve contenere tutti gli elementi utili per consentire all'Amministrazione di valutarne l'ammissibilità. In particolare deve riportare:
  - a) i dati del soggetto richiedente;
  - b) la data della manifestazione;
  - c) la descrizione anche sintetica dell'iniziativa;
  - d) l'eventuale contributo e/o sostegno, anche materiale, richiesto;
  - e) l'eventuale richiesta di interventi relativi a modifiche della viabilità (traffico cittadino e/o trasporto pubblico);
  - f) la bozza di tutto il materiale promozionale;
  - g) ogni altra informazione che si ritenesse utile.
6. Il riconoscimento del patrocinio è concesso al richiedente:

- con semplice nota scritta dal Sindaco o dall'Assessore competente per materia, per il patrocinio non oneroso;
  - con deliberazione di Giunta comunale, secondo il vigente regolamento comunale in materia, per il patrocinio oneroso.
7. Con semplice nota scritta dal Sindaco o dall'Assessore competente per materia vengono comunicate la mancata concessione del patrocinio e/o dei soli benefici, agevolazioni, prestazioni, riduzioni tariffarie connesse, nonché le relative motivazioni.
  8. Integrazioni o modifiche sostanziali dell'istanza rappresentano una nuova istanza.
  9. L'Amministrazione comunale verifica i risultati dell'iniziativa e la corrispondenza del programma con quanto illustrato nell'istanza, riservandosi di richiedere, al termine, una relazione.
  10. La concessione del patrocinio da parte del Comune non sostituisce eventuali autorizzazioni, concessioni o nulla osta richiesti per la realizzazione della manifestazione. Il soggetto organizzatore dovrà pertanto dotarsi, a propria cura e spese, di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze, e permessi che la normativa al momento vigente contempla.

#### **Articolo 5 – Revoca del patrocinio**

1. Il Sindaco, l'Assessore competente ovvero la Giunta possono, con atto motivato, revocare il patrocinio concesso a un'iniziativa, quando le modalità di svolgimento dell'iniziativa siano suscettibili di incidere in maniera negativa sull'immagine del Comune o qualora venga riscontrata difformità tra gli strumenti comunicativi autorizzati e quelli effettivamente utilizzati o tra le modalità di svolgimento dell'iniziativa valutate ai fini della concessione del patrocinio e quelle effettivamente realizzate ovvero quando il richiedente non abbia tenuto fede agli impegni proposti nell'istanza.
2. L'utilizzo improprio del logo del Comune comporta la revoca del patrocinio e di ogni eventuale agevolazione.

#### **Articolo 6 – Utilizzo dello stemma comunale, benefici ed agevolazioni**

1. Lo stemma del Comune di Legnaro, di seguito “stemma”, così come descritto all'art. 3 dello Statuto comunale e dall'art. 2 del regolamento per l'uso del gonfalone, è il principale segno distintivo che l'Amministrazione comunale adotta per contraddistinguere la propria immagine nell'esercizio delle sue attività istituzionali.
2. Il patrocinio autorizza il beneficiario all'utilizzo dello stemma comunale abbinato al logogramma con testo “Comune di Legnaro” sempre e solo accompagnato dalla indicazione “Con il patrocinio del Comune di Legnaro” e riprodotto nel rispetto delle prescrizioni definite dal presente regolamento.
3. Lo stemma può essere riprodotto anche sulle pagine web di siti costruiti in occasione degli eventi patrocinati, che riportino informazioni su di essi. Dovrà essere chiaro che il patrocinio è riferito esclusivamente all'evento e tale indicazione dovrà essere rimossa non oltre 30 giorni dalla conclusione dell'evento stesso.
4. L'uso dello stemma può essere autorizzato anche nell'ambito di rapporti negoziali, qualora sia ritenuto opportuno far rilevare la riconducibilità all'Amministrazione dell'attività svolta dal soggetto esecutore, appaltatore o concessionario per conto dell'Ente.
5. La concessione del patrocinio ammette sempre l'iniziativa alla promozione attraverso gli strumenti di comunicazione dell'Ente.
6. Unitamente all'istanza di patrocinio oneroso possono essere richiesti:

- a) un sostegno economico diretto per l'iniziativa;
- b) l'esenzione-riduzione di tariffe e imposte comunali non già ricomprese in specifiche discipline comunali;
- c) utilizzo di spazi, sale e attrezzature comunali per svolgere le iniziative, a titolo gratuito o con applicazione di riduzioni, non già ricomprese in specifiche discipline comunali.

#### **Articolo 7 – Oneri e pubblicizzazione per l'uso del patrocinio**

1. La concessione del patrocinio obbliga il beneficiario:
  - a) ad esporre – in evidenza – su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa lo stemma e il nome del Comune di Legnaro e la dicitura “con il patrocinio del Comune di Legnaro”, come disposta dal precedente articolo 1;
  - b) a concordare il materiale informativo, pubblicitario e divulgativo con il Sindaco, o Assessore competente; nel caso in cui non venisse prodotto alcun tipo di materiale informativo, o lo stesso fosse antecedente alla data di richiesta del patrocinio, la concessione del patrocinio all'iniziativa deve risultare dalle evidenze della pubblicizzazione di cui alla lettera c);
  - c) evidenziare attraverso gli organi di stampa (comunicati, articoli di giornale, ecc.) il patrocinio ricevuto.
2. È consentito abbinare ed evidenziare il concomitante patrocinio di altri Enti, a condizione che la circostanza sia stata menzionata nell'istanza di concessione e che venga assicurata pari evidenza ai patrocinanti.

#### **Articolo 8 – Responsabilità**

1. La concessione del patrocinio esclude ogni responsabilità connessa con lo svolgimento dell'evento patrocinato e con i contenuti dello stesso e non coinvolge il Comune in alcuna forma di responsabilità connessa con l'evento patrocinato, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi del pubblico, né nei confronti di terzi, fatta salva la partecipazione all'evento espressamente disposta in atti comunali.
2. Qualora il patrocinio o lo stemma del Comune venissero utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni ivi contenute, il Comune di Legnaro si riserva di agire in giudizio per la tutela della propria immagine anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

#### **Articolo 9 – Marchi**

1. Il Comune può registrare uno o più marchi al fine di promuovere proprie specifiche attività od iniziative, o l'immagine di istituzioni ad esso afferenti, ivi compresi la “Denominazione Comunale” (De.Co.) e il registro dei prodotti tipici del territorio, la concessione dei quali è oggetto di apposito regolamento.

#### **Articolo 10 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente alla eseguibilità della delibera di approvazione dello stesso.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il capo II del Regolamento per la concessione di contributi e del patrocinio comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 51 del 15/12/2016.